

Civile Ord. Sez. L Num. 24944 Anno 2026
Presidente: MANCINO ROSSANA
Relatore: ORIO ATTILIO FRANCO
Data pubblicazione: 02/09/2026

Oggetto

PDA
Agevolazioni
contributive
zone montane
e
svantaggiate

R.G.N. 23414/2025

Cron.

Rep.

Ud 26/06/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 23414-2025 proposto da:

omissis ., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato omissis ;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOSIO,
EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 385/2025 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 05/06/2025 R.G.N. 102/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

FATTI DI CAUSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dalla omissis avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito, dell'importo di euro 162.945,02, emesso da INPS per disconosciute agevolazioni previste dall'art. 5 co.9 L. n.67/88 per i terreni situati in zona montana, ed ai quali la società aveva accesso, rilevando non già la sede aziendale (legale e operativa), ma il luogo di occupazione dei lavoratori impiegati, in parte, in territori montani ed in parte in aree a tariffazione ordinaria senza alcuna specificazione sui Mod DMAG trimestrali.

La Corte, confermando il giudizio di primo grado, ha confutato quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che non fosse necessario lo svolgimento dell'attività dei lavoratori in terreni situati in territori montani o agricoli svantaggiati per essere sufficiente l'essere stati "assunti" da aziende collocate in quei territori, potendo fruire dello sgravio anche aziende "senza terra" e per alcuni periodi dell'anno durante i quali i dipendenti lavorano presso la sede della società per attività complementari alle agricole. Per i giudici di merito, la norma, nel riferirsi ai lavoratori "occupati" nei territori montani, indica l'impiego della prestazione lavorativa nelle zone svantaggiate, non già la mera assunzione in quelle aree, per essere la finalità della disposizione volta ad incoraggiare l'occupazione in attività agricola nelle zone svantaggiate, con riduzione del costo del lavoro; diversamente, sarebbe sufficiente fissare la sede in un territorio svantaggiato e svolgere altrove l'attività per godere del beneficio contributivo. Quanto alla inapplicabilità dello sgravio alle imprese cd. senza terra, la Corte di merito riteneva non impossibile documentare i luoghi d'impiego dei dipendenti e di svolgimento della relativa prestazione. In ordine al *quantum* della pretesa, poi, era stata disposta una consulenza contabile,

ma non risultavano indicazioni specifiche circa le giornate di occupazione dei dipendenti in zone agevolate o a tariffazione ordinaria, per cui, non essendo stato assolto l'onere probatorio a carico della società, nessuno sgravio poteva essere riconosciuto, né assumeva rilevanza la circostanza che i lavoratori fossero tenuti quotidianamente a recarsi presso la sede aziendale per ricevere direttive, non essendo la sede sociale il luogo di espletamento della prestazione. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado anche con riferimento al *quantum* dovuto, avendo la CTU calcolato un importo di contribuzione dovuta persino eccedente l'importo preteso da INPS.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi, illustrati da memorie; l'INPS resiste con controricorso. In sede di esame preliminare del ricorso, il Consigliere delegato ha proposto definizione anticipata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., a cui il ricorrente si oppone chiedendo la decisione in udienza.

3. La causa è stata trattata e decisa nell'adunanza del 26 giugno 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 co. 5 L. 67/88 e dell'art. 3 Cost. per avere la Corte d'appello ritenuto corretta l'interpretazione del tribunale secondo la quale ai fini dello sgravio non rileva il possesso o la gestione diretta da parte del datore di lavoro dei terreni agricoli su cui la manodopera è impiegata, ma l'adibizione di lavoratori ad attività agricola in territori montani; se la *ratio legis* è creare

impresa in territori montani e in zona agricole svantaggiate, il termine "occupati" va inteso come sinonimo di "assunti", sì da consentire alle imprese agricole con sede nei territori montani e svantaggiati di fruire delle agevolazioni in questione. Rileverebbe, quindi, la localizzazione territoriale dell'azienda agricola, sia per le aziende tipiche, dotate di terreni destinati alla coltivazione ed all'allevamento, in cui la sede aziendale coincide in linea di massima con il luogo in cui i lavoratori operano, sia per le aziende senza terra, come nel caso della Green Service, operanti nel settore giardinaggio, potatura e manutenzione verde pubblico, i cui lavoratori prestino la loro opera in zone diverse; se per queste ultime non fosse possibile lo sgravio, vi sarebbe una disparità di trattamento. Contrariamente a quanto argomentato dalla Corte di merito, se lo scopo è incentivare l'occupazione e l'attività d'impresa nelle zone montane e svantaggiate, soltanto un'azienda con sede in quelle aree è in grado di attirare dipendenti con assunzione di personale locale. Rileva, infine, la parte ricorrente che il comma 5 dell'art. 9 va letto unitamente al successivo comma 5-*bis*, dal quale si comprende che il termine "occupati" vuol dire "assunti", mentre individuare negli occupati i lavoratori di cui sia impiegata la prestazione, è una forzatura del testo. Contrariamente a quanto osservato nella sentenza impugnata, sarebbe impossibile dimostrare luogo e orario delle prestazioni dei lavoratori, i quali potrebbero, nell'arco di una giornata lavorativa, attraversare diverse particelle di terreno con diversa classificazione contributiva.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, inerente alla circostanza che l'attività lavorativa dei dipendenti della Green Service s.n.c. si sia svolta,

nel periodo in osservazione, in vari comuni, alcuni appartenenti a zone non agevolate altri ritentanti in zone montane o svantaggiate; nonché deduce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. inerente alla circostanza che l'attività lavorativa dei dipendenti della società nei periodi di accertamento si è svolta in terreni a diversa tariffazione, dovendosi procedere ad una ripartizione equitativa fra i vari terreni rientranti nelle due categorie, restando per contro violato l'art. 2697 c.c. per avere la società indicato i vari comuni, non tutti svantaggiati, potendo quindi procedersi a ripartizione della ripresa a contribuzione per le sole aree normali.

2. L'INPS nel controricorso eccepisce l'inammissibilità del ricorso che non sviluppa argomenti per mutare orientamento giurisprudenziale; e sul secondo motivo esso è in parte inammissibile in presenza di una pronuncia doppia conforme in merito, ed in parte infondato poiché costituisce un dato pacifico che i lavoratori non avessero svolto, nel periodo di causa, la loro attività in fondi siti in zone di montagna o svantaggiate.

3. La proposta di definizione anticipata si concentra sulla interpretazione del dato normativo di cui all'art. 9 co. 5 L. n.67/88, riferito alla prestazione dei lavoratori in zone svantaggiate non alla sede delle aziende, ed anche dal termine "*occupati*" citato al comma 5-*bis* si comprende il riferimento ai lavoratori impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati, né era dimostrata la circostanza che i lavoratori fossero stati impiegati nelle zone montane o svantaggiate. E tale interpretazione segue le considerazioni sviluppate in precedenti pronunce della Corte (n. 29955/2017, n. 10230/2024 e n. 11829/2024). Sul secondo motivo non si ritiene violato l'art. 2697 c.c. perché spetta al datore fornire la prova dei

presupposti per lo sgravio, e non è illustrato il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici di merito.

4. Il ricorrente ha depositato istanza di decisione e nelle memorie illustrative ribadisce le proprie ragioni difensive.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Preliminarmente occorre riportare il testo normativo che disciplina la materia in oggetto. L'art. 9 della L. n.67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede al comma quinto, nella più ampia disciplina delle entrate, che in ambito di impresa e lavoro agricolo "i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n.984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996".

6.1 - Lo sgravio contributivo degli obblighi a cui è tenuto il datore è quindi ammesso con riferimento al personale dipendente "occupato" nei territori montani: il testo normativo non si riferisce alle modalità assunzionali del nuovo personale, non è finalizzato all'incentivo occupazionale di manodopera derivante da cause di perdita involontaria di lavoro o da

condizioni socio-economiche disagiate, od a categorie protette destinatarie di strumenti di collocamento mirato, ma, a prescindere da esse, si riferisce all'impiego di personale dipendente "occupato a tempo indeterminato o a tempo determinato nei territori montani" ed a datori "operanti nelle zone agricole svantaggiate"; e per i primi, il comma 5-bis, in connessione con la finalità meritoria dello sgravio contributivo, "le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento". La *ratio legis* tende, invero, a ridurre il costo del lavoro per l'impiego di manodopera che operi in zone montane o aree svantaggiate, per agevolare da un lato le aziende che hanno sede operativa in aree connotate da particolari difficoltà nella lavorazione del terreno e che richiedono particolare impegno di risorse umane e di attrezzature necessarie per la loro lavorazione (dovuto alla orografia ed ubicazione dei terreni, al tempo e modalità per il loro raggiungimento e per il trasporto dei prodotti coltivati, per la loro conservazione e commercializzazione), dall'altro per incoraggiare la permanenza occupazionale del personale impiegato nei territori montani o in zone svantaggiate. Gli argomenti sono stati coerentemente già sviluppati, in tema di cooperative per la trasformazione di prodotti agricoli, nella recente pronuncia di questa Corte con ord. n. 17621/2026, con riferimento al dato rilevante della provenienza del prodotto conferito da chi ha lavorato nelle zone svantaggiate, e non già avuto riguardo alla ubicazione della sede sociale. Parimenti è a dirsi, con specifico riferimento alla concessione di sgravi contributivi di cui alla L. n. 67/1988, per l'individuazione del requisito previsto dall'art. 9 co. 5, con riferimento alle agevolazioni per i datori che abbiano adibito i lavoratori ad

attività agricole in territori montani e zone svantaggiate, senza che rilevi il possesso o la gestione diretta dei terreni su cui la manodopera agricola è impiegata (cfr. Cass. ord. n. 29955/2017).

7. Orbene, il canone interpretativo teleologico è coerente con il dato letterale della normativa in esame, laddove è espressamente asserito che la contribuzione agevolata è riservata ai datori con riferimento al personale "occupato" "nei" territori montani, e le agevolazioni non spettano ai datori per lavoratori "occupati in violazione delle norme sul collocamento".

8. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile poiché attraverso di esso la parte fornisce un'interpretazione alternativa non supportata da critiche idonee a superare gli argomenti sviluppati nel citato indirizzo giurisprudenziale, come richiamato nella proposta di definizione anticipata, ed innanzi esplicitato. Peraltro, attraverso la doglianza di violazione di legge il ricorrente non censura la sentenza per non aver seguito i corretti canoni ermeneutici di cui all'art. 12 disp. prel. c.c., bensì per essere stata resa in sentenza un'interpretazione del testo normativo in senso difforme da quanto prospettato dalla parte; trattasi, tuttavia, di attività giudiziale tipica, censurabile nel caso di travisamento della norma o di erronea applicazione, esaminabile in sede di legittimità attraverso la verifica del rispetto dei parametri interpretativi previsti ex lege.

8.1 - Invero, è stato osservato (di recente, in ord. 7871/2025) che "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea

ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità”.

8.2 - Per contro, nel motivo di ricorso la parte estende il significato letterale dei termini utilizzati dal legislatore sostituendo la parola “occupati” con “assunti”, riportando i soggetti occupati al luogo aziendale di svolgimento delle prestazioni e non alle prestazioni lavorative a cui sono impiegati entro i territori svantaggiati; si appalesa, con quanto argomentato dal ricorrente, una forzatura del testo normativo, un ampliamento soggettivo, oggettivo, e logistico della disciplina degli sgravi non conforme alle finalità della norma, ed in contrasto con le indicazioni di questa Corte. Anche di recente, con ord. n. 10230/2024 e 11829/2024 è stato infatti confermato che la disposizione in esame si riferisce a dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, che siano stati impiegati in lavorazioni entro i territori svantaggiati.

8.3 - Il richiamo alle aziende “senza terra” ed all’ineguale trattamento per i lavoratori che nell’arco della giornata lavorativa potrebbero essere impiegati in lavorazioni all’interno di terreni aventi diversa classificazione contributiva introduce un inevitabile accertamento di fatto non demandabile al giudice di legittimità e che, in assenza di specifica indicazione della devianza dal criterio distributivo dell’onere della prova, neppure è censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c.; invero non v’è inversione dell’onere probatorio nel ritenere che spetti a colui che intende fruire dello sgravio dimostrare di averne diritto, dovendo questi fornire la prova degli elementi

costitutivi del diritto a beneficiare della specifica ipotesi eccezzuativa dell'obbligo contributivo.

9. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Proseguendo sul solco di quanto appena argomentato sulla insussistenza della dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., non sarebbe stato sufficiente, nell'ipotesi in concreto rappresentata dal ricorrente, enunciare gli ambiti territoriali comunali in cui si sarebbero svolte le prestazioni di lavoro agricolo, ma anche dimostrare che i lavoratori erano stati occupati in quei territori rientranti nelle zone montane o svantaggiate per un determinato numero di giornate lavorative seguendo disposizioni datoriali. Non sfugge, poi, che la doluta violazione di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione incontra un limite processuale in presenza di una pronuncia di merito cd. doppia conforme; e ad ogni modo non risulta specificamente localizzato dove, come, quando, la questione si stata sollevata nelle difese dei gradi di merito e non sia stata esaminata dal giudice, e del pari manca il rilievo di decisività della questione, afferente al *quantum* contributivo e non al tema centrale dell' *an* dell'invocata riduzione contributiva.

10. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione anticipata, le cui argomentazioni non sono superate della prospettazione difensiva riportata nella istanza di decisione.

11. Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa.

12. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, si applicano gli ultimi due commi dell'art.96 c.p.c., contenendo l'art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195, 27433, 36069 del 2023, e Cass. 27947/23), l'una come ulteriore aggravamento della condanna alle spese, l'altra con funzione prettamente sanzionatoria a favore della collettività, entrambe espressive di maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, valorizzando la funzione deflattiva della proposta definitiva per disincentivare, in presenza di orientamenti consolidati ed in mancanza di innovative argomentazioni, inutili lungaggini processuali. La parte ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., una somma equitativamente determinata in euro 3.500,00 in favore della resistente (pari alla metà della principale condanna alle spese), ed un'eguale somma in favore della Cassa delle Ammende.

13. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori di rito.

Condanna altresì il ricorrente al pagamento, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., della somma di euro 3.500,00 in favore della controparte, ed al pagamento della ulteriore somma di euro 3.500,00, in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2026.

La Presidente

Rossana Mancino